

Regione Lazio
Giunta Regionale
Assessorato Urbanistica e Casa
Settore 43

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO
AMBITO TERRITORIALE N.6 – Bassa Sabina
(approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25
suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98)

Testo Coordinato
delle Norme Tecniche di Attuazione
(art. 20 comma 2 della L.R. 6.7.98 n. 24)

Luglio 1999

PTP 6 BASSA SABINA

INDICE

| | |
|---|-----------|
| CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| Art. 1. Campo di applicazione e finalità..... | 3 |
| Art. 2 Estensione territoriale..... | 4 |
| Art.3 Contenuti del PTP..... | 5 |
| Art. 4 Deroga alle norme per le grandi opere..... | 5 |
| CAPO II ° - MODALITA' DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO (L.R. 24/98 CAPO II)..... | 6 |
| Art. 6 Protezione dei corsi e delle acque pubbliche..... | 7 |
| Art. 7 Protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 m s.l.m. | 9 |
| Art. 8 Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali | 10 |
| Art. 9 Protezione delle aree boscate | 10 |
| Art. 10 Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico | 12 |
| Art. 11 Protezione Delle Zone Umide | 13 |
| Art. 12 Protezione delle aree di interesse archeologico..... | 13 |
| Art. 13 Interventi su ville, parchi e giardini storici..... | 14 |
| Art 14 Salvaguardia delle visuali..... | 14 |
| Art 15 Attività estrattive | 15 |
| Art. 16 Aziende agricole in aree vincolate | 16 |
| CAPO III° – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE AI FINI DELLA TUTELA..... | 17 |
| Art. 17 Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente | 17 |
| NORME PARTICOLARI..... | 17 |
| Art. 18. Norme particolari di ZONA I | 17 |
| Art. 19. Norme particolari di ZONA O..... | 19 |
| Art. 20. Norme particolari di ZONA P..... | 22 |
| Art. 21. Norme particolari di ZONA L e delle aree residue con vincoli diffusi | 24 |
| Art. 22. Norme particolari nell'area di rispetto delle rive dei laghi Salto e Turano. | 26 |
| Art. 23. Norme particolari nell'area di rispetto delle risorse idropotabili a vulnerabilità primaria. | 27 |
| Art. 24 . Norme particolari nell'area di rispetto delle risorse idropotabili a vulnerabilità secondaria. | 28 |
| Art. 25. Norme particolari nelle zone di rispetto di preesistenze archeologiche e/o monumentali..... | 28 |
| Art. 26. Norme particolari nell'area di rispetto delle visuali dalle sedi autostradali. | 29 |

| | |
|---|-----------|
| CAPO IV°- ATTUAZIONE DEL PTP E NORME DI SALVAGUARDIA (L.R.N.24/98) | 30 |
| Art. 27 Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate..... | 30 |
| Art. 28 Errata o incerta perimetrazione dei vincoli..... | 30 |
| Art. 29 Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione..... | 31 |
| Art. 30 Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica | 31 |
| Art. 31 Opere e piani da corredare con SIP | 32 |
| Art. 32 Studio di Inserimento Paesistico – SIP | 32 |
| Art. 33 Norme di salvaguardia..... | 33 |

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Campo di applicazione e finalità

Le presenti norme attuano gli obiettivi generali della legge 431 del 1985 all'interno dell'ambito territoriale n.6 della Regione LAZIO; esse tendono a proteggere e valorizzare l'insieme dei valori paesistici, naturali ed archeologici vincolati e notificati dallo Stato e dalla Regione, nonché l'insieme dei valori diffusi sui quali i vincoli agiscono "l'ope legis".

Il presente PTP si applica, ai sensi dell'art.19 della l.r. /98, limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della l. 431/1985.

Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni diffusi di cui alla l. 431/1985 e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 si applicano entrambe le norme, se compatibili; in caso di contrasto, prevale la più restrittiva.

Art. 2 Estensione territoriale

L'ambito territoriale n.6 della Regione LAZIO è composto dai seguenti Comuni:

| | |
|----------------------|----------------------|
| Ascrea | Monteleone Sabino |
| Belmonte In Sabina | Nespolo |
| Borgorose | Orvinio Paganico |
| Casaprota | Pescorocchiano |
| Castel Di Tora | Petrella Salto |
| Castelnuovo Di Farfa | Poggio Moiano |
| Collalto Sabino | Poggio Nativo |
| Colle Di Tora | Poggio San Lorenzo |
| Colle Giove | Pozzaglia Sabino |
| Concerviano | Rocca Sinibalda |
| Fara In Sabina | Salisano |
| Fiamignano | Scandriglia |
| Frasso Sabino | Toffia |
| Longone Sabino | Torricella In Sabina |
| Marcetelli | Turania |
| Mompeo | Varco Sabino |

Le presenti norme riguardano, parzialmente o integralmente, come da elaborati grafici, il territorio dei Comuni di:

- SUB-AMBITO 6/3: Salisano - zona vincolata adiacente al comprensorio vincolato per lo stesso decreto ministeriale, interno all'ambito territoriale n.5 della Regione LAZIO;
- SUB-AMBITO 6/1: Orvinio, Scandriglia, Poggio Moiano - territorio a Nord del complesso montano dei Monti Lucretili, vincolato con D.M. 22.5.1985;
- SISTEMA 6/2: Casaprota, Fara Sabina, Frasso Sabino, Mompeo, Monteleone Sabino, Poggio Moiano Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Rocca Sinibalda, Scandriglia, Toffia, Torricella Sabina - area della Bassa Sabina comprendente il territorio dei fiumi Farfa, Riana e Fosso delle Mole e le aree omogenee circostanti;
- SISTEMA 6/4: Ascrea, Collalto Sabino, Colle Giove, Castel di Tora, Colle di Tora, Fiamignano, Longone Sabino, Marcetelli, Nespolo, Paganico, Petrella Salto, Pescorocchiano, Poggio Moiano, Pozzaglia Sabino, Rocca Sinibalda, Varco Sabino - bacini dei laghi del Salto e del Turano ed aree omogenee intermedie (monte Navegna e Valle Cupola), nel sistema d'ingresso e di uscita del Turano e sul crinale Ovest del bacino del lago;

- SISTEMA 6/5: Borgorose, Fiamignano, Pescorocchiano, Petrella Salto - zona del comprensorio dei monti della Duchessa vincolata dal D.M. 22.5.1985 e versanti Ovest della catena del Velino a confine della Regione Lazio.
- AREA RESIDUA: interessa il territorio dei Comuni dell'ambito territoriale n.6 (v.art.1) non sopra nominati e le porzioni di territorio dei Comuni sopra nominati che non rientrano nei perimetri indicati nei grafici della serie E/3.

Art.3 Contenuti del PTP

IL PTP Ambito territoriale n° 6 “BASSA SABINA” è costituito:

- a) dalle presenti norme tecniche come modificate dalle ll.rr. 24 e 25 del 6/7/98
- b) dai seguenti elaborati grafici indicati negli elenchi di cui all'allegato B6 della legge regionale n.24 del 6 luglio 1998:
 - 1) le tavole in scala 1:25.000 a carattere analitico e ricognitivo contenenti la graficizzazione dei vincoli di cui alle LL. 431/1985 e 1497/1939: Tavole E1 Nord, E1 Sud;
 - 2) le tavole in scala 1:25.000 contenenti la classificazione delle aree ai fini della tutela: Tavole E3 Nord, E3 Sud

Art. 4 Deroga alle norme per le grandi opere

Per le grandi opere di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e per gli interventi che siano previsti negli strumenti di pianificazione aventi efficacia di P.T.C., e' possibili derogare alle prescrizioni del presente piano paesistico previo esperimento del SIP di cui agli artt. 31 e 32.delle presenti norme quando non sottoposte alla procedura di VIA

CAPO II ° - MODALITA' DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO (L.R. 24/98 CAPO II)

Art 5 Protezione delle coste dei laghi

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera b), del d.p.r 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.
3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.
4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.
5. Le presenti disposizioni non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della l.r. 30/1974 e successive modificazioni.
6. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939, con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali aree la classificazione per zona prevista dal presente PTP e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.
7. I manufatti di cui al comma 6 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere precario.
8. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni del presente PTP, nelle more dell'approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l'autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall'ente preposto alla tutela del vincolo.
9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all'allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 31 e 32 delle presenti norme.

10. Nelle aree in cui la classificazione attribuita dal presente PTP ai fini della tutela prevede possibilità di trasformazione diversa da quella di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9, le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) con prevalente obiettivo di recupero dei manufatti esistenti.

Art. 6 Protezione dei corsi e delle acque pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.

3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 06/07/1998, la Giunta regionale con propria deliberazione può procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 quater della l. 431/1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal r.d. 1775/1933.

4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.

5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammessa l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50.

7. Fino alla data di entrata in vigore della l. 431/1985, la limitazione di cui al comma 6 non si applica nelle zone omogenee A e B, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del presente PTP o, nel caso di comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data di adozione dei PTP medesimo, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del presente PTP, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente; fatto salvo quanto previsto al comma 14 ter; gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse. L'indice attribuito è:

- a) per le aree sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;
- b) per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, quello contenuto nel presente PTP e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela.

11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi e interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 31 e 32 delle presenti norme.

13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

14.bis Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione

ripariale esistente, ovvero prevedere un adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi debbono essere corredati dal SIP di cui agli articoli 31 e 32 delle presenti norme.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel DPR 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purchè gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizio e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste negli appositi piani di intervento da sottoporre a nullaosta, secondo la competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994 n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in ripristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4 comma 10.bis della legge 31 dicembre 1996, n. 667.

15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 7 Protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 m s.l.m.

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera d), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa preventiva dal fuoco;
- c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
- d) allo sviluppo di attività sportive compatibili con l'aspetto esteriore dei luoghi;
- e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale;
- f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici, quando ne sia accertata l'assoluta necessità, nonché di rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza e all'assistenza di coloro che praticano la montagna, da realizzare esclusivamente su aree pubbliche e su iniziativa dei comuni o degli enti gestori delle aree naturali protette;
- g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni in conformità alle previsioni di specifici piani previsti dalla normativa vigente.

3. Gli interventi di cui al comma 2, che non rivestano carattere di urgenza e/o temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, debbono essere preceduti da un SIP di cui agli articoli 31 e 32.

Art. 8 Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. . Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, vanno ricompresi i parchi e le riserve nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato.

3. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia.

4. Ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, la disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette.

5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dal presente PTP, in caso di contrasto prevale la più restrittiva.

6. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i piani delle aree naturali protette di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. I piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della legge regionale n. 24 del 06/07/98, quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette.

7. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato. In ogni caso il nulla osta dell'ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei Beni culturali e ambientali.

8. In ogni caso il nulla osta dell'ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei Beni culturali e ambientali.

Art. 9 Protezione delle aree boscate

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera g), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. . Ai fini delle suddette verifiche

urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento.

3. Si considerano boschi:

- a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
- b) i castagneti da frutto;
- c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:

- a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
- b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
- c) le piantagioni arboree dei giardini;
- d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.

5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento.

6. Non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia:

- a) interventi previsti nei piani di assestamento forestale approvati dalla Regione;
 - b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;
 - c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;
 - d) opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;
 - e) opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese d'acqua, sentieristica, viabilità, punti d'avvistamento;
- opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

7. E' in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato di due volte e mezzo il turno minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

8. Nei territori boscati l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di

sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico-ambientali, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.

Art. 10 Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera h), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. . Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:

- a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;
- b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
- c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;
- d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927.

3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le /norme del PTP e/o della legge regionale n. 24 del 06/98; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai fini della tutela ove previste dal presente PTP o dal PTPR e la relativa normativa.

4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione; in detti casi l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.

5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.

6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

Art. 11 Protezione Delle Zone Umide

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera i), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. . Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le paludi, gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri, così come definite nella Convenzione Internazionale di Ramsar.

3. Nelle zone umide di cui al comma 1, il rapporto fra aree libere e aree edificate rimane inalterato; in esse è fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora.

4. Sono soggette alle disposizioni di cui al comma 3 oltre alle zone umide individuate all'interno dei piani paesistici, anche quelle dichiarate tali dall'organo competente.

Art. 12 Protezione delle aree di interesse archeologico

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera m), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. . Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

3. Per le aree individuate dal presente PTP nonché per quelle individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione degli stessi, ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed al preventivo parere della competente Soprintendenza archeologica da rendersi prima del rilascio delle concessioni edilizie.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:
- a) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici come determinata dal presente PTP, in carenza, da determinarsi dalla Regione sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica di cui al comma 3;
 - b) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo a condizione che, qualora comportino un'alterazione dello stato dei luoghi, venga redatto atto d'obbligo unilaterale che preveda la disponibilità ad effettuare scavi e ricerche archeologiche sull'area;
 - c) per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento eventuale di quelle esistenti si applica la normativa relativa alle classificazioni per zone ove previste dal presente PTP; in ogni caso l'eventuale autorizzazione e l'ubicazione di nuovi manufatti è condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preventivi effettuati dal richiedente sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica competente.

Art. 13 Interventi su ville, parchi e giardini storici

1. Ai sensi dell'articolo 1, numero 2, della l. 1497/1939 sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.
3. Gli interventi ammessi sui beni di cui al comma 2 possono riguardare esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il restauro.
4. Ai fini della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento conformi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 6 aprile 1972, n. 117.

Art 14 Salvaguardia delle visuali

1. Ai sensi dell'articolo 1 della l. 1497/1939, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.
2. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.
3. I punti di vista e i percorsi panoramici devono essere individuati cartograficamente o, in assenza di tale individuazione, sono localizzati in base a specifica menzione nei provvedimenti di imposizione del vincolo.

4. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona prevista dal presente PTP, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.

5. Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

6. Fermo restando quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.

Art 15 Attività estrattive

1. L'apertura di nuove cave, l'attività di ricerca di materiale litoide nonché l'ampliamento di cave esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6.

3. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le compatibilità di tutela paesistica del territorio.

4. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai sensi dei commi 2 e 3, è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree escavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale; l'intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque non può iniziare ad ultimazione di quest'ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l'intervento di risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza; qualsiasi utilizzazione delle aree dismesse dall'attività estrattiva è in ogni caso subordinata al recupero e al risanamento paesistico-ambientale.

5. Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio circostante sia attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell'attività estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani di recupero con valenza paesistica acquisiscono il parere paesistico secondo le procedure di cui al comma 6.

6. Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni paesistiche per le attività di cui ai commi precedenti, i relativi progetti e/o piani sono corredati del SIP di cui agli articoli 31 e 32 della l.r. 24 del 6 luglio 1998; il SIP costituisce elemento essenziale della valutazione di compatibilità paesistica dell'attività estrattiva di cui ai commi 2 e 3 e conferisce valenza paesistica ai piani di cui al comma 5.

7. La vigilanza sull'esecuzione delle opere di cui ai commi 4 e 5 spetta al comune il quale è obbligato, ogni sei mesi, a fornire notizie all'Assessorato competente in materia di tutela paesistica.

Art. 16 Aziende agricole in aree vincolate

1. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 e comunque classificate dal presente PTP, è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nel presente PTP al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme del presente PTP e/o delle leggi regionali 24 e 25 del 6 luglio 1998, all'approvazione, da parte dell'organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del SIP di cui agli articoli 31 e 32 delle presenti norme

CAPO III° – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE AI FINI DELLA TUTELA

Art. 17 Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente

Nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi della l. 1497/1939, fino all'approvazione del PTPR di cui all'articolo 21 della legge regionale n° 24 del 6 luglio 1998, restano ferme le seguenti classificazioni di tutela delle aree nel rispetto delle modalità di tutela di cui al Capo II

NORME PARTICOLARI

Art. 18. Norme particolari di ZONA I

Nelle aree di questa zona , ai fini della tutela integrale del territorio, si applicano le seguenti norme particolari:

Ogni intervento deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell'agricoltura ed alla difesa dell'esercizio dell'impresa agricola considerato come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali.

Sono incoraggiati gli interventi volti al mantenimento ed al miglioramento delle condizioni vegetazionali, purché eseguiti con le essenze tipiche dell'Appennino centrale, con divieto di coniferazione intensiva e nel rispetto delle modalità di tutela di cui di cui all'art. 9.

Non sono consentite attività comportanti un uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione.

Nelle zone agricole è vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio, ai sensi della legge regionale del 22 luglio 1974 n. 34, salva la possibilità di concentrare l'edificazione in borghi agricoli ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2/4/1968 n° 1944, ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.

Sono vietati altresì:

- opere di modifica delle quote naturali del terreno, eccetto le opere necessarie al mantenimento ed al miglioramento del regime idrico, dell'equilibrio geologico e della stabilità dei pendii;
- recinzioni di altezza dal suolo superiore a cm.80 se non trasparenti ed a cm.170 se non trasparenti; non è consentito l'uso di paletti di cemento e di reti metalliche colorate;
- insegne pubblicitarie, ad eccezione di targhe indicatrici di misura minima e di insegne di superficie inferiore a mq.1,00;
- stazioni di smistamento e distribuzione di energia, gas, carburante e simili, discariche, depositi di qualsiasi materiale anche per lavorazioni all'aperto, eccettuati i depositi necessari per la manutenzione delle sedi stradali e del suolo, del fieno, in fienili coperti da tegole laterizie, e del legname, esclusa la destinazione commerciale;
- l'apertura di nuove strade, eccettuate le strade di grande comunicazione nel rispetto delle procedure di cui agli art. 31 e 32, le strade per la forestazione ed il pascolo esplicitamente approvate dall'autorità forestale che ne dichiara la necessità e ne impongono le caratteristiche, i sentieri e le piste in terra di larghezza non superiore a m.2,00 ed i percorsi turistici organizzati per iniziative di fruizione e valorizzazione dell'ambiente naturale, realizzati in compatibilità con la natura dei luoghi.

- l'apertura di aree di campeggio o sosta di veicoli, ad eccezione di quelle inserite nei percorsi turistici organizzati di cui al comma precedente, e dei parcheggi pubblici in prossimità ed a servizio degli abitati esistenti e purché inseriti in sistemazione arborea e tali da non compromettere le visuali circostanti, particolarmente da e verso l'abitato e non alterare il carattere storico-architettonico delle edificazioni;

L'edificazione è consentita, sempreché sia possibile secondo le norme degli strumenti urbanistici, con il limite di mc 0,001/mq esclusivamente per le seguenti opere:

- posti di sosta e di sorveglianza per gli addetti, alla vigilanza del territorio;
- attrezzature per il ristoro, sportive e di servizio nell'ambito di percorsi turistici organizzati per iniziative di fruizione e valorizzazione dell'ambiente naturale, realizzati in compatibilità con la natura dei luoghi.

Sono ammessi anche interventi di restauro e ristrutturazione nei centri storici in assenza di piani particolareggiati di recupero, ove il piano regolatore generale lo consenta, con possibilità di demolizione e ricostruzione fino al 50% della cubatura degli edifici in progetto, per edifici fatiscenti od inutilizzabili, purché nel rispetto delle sagome degli edifici esistenti, con il mantenimento dei rapporti delle aperture nei prospetti e dei caratteri stilistici dell'abitato; il Comune può prevedere, approvando piani particolareggiati o piani di recupero d'iniziativa di privati, la facoltà di esproprio, all'interno di comparti obbligatori, degli edifici di proprietari non residenti e non interessati.

Per le aziende agricole si applica, la disciplina prevista dall'art. 17, sempreché sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.

E' considerata impresa agricola anche l'attività agrituristica esercitata in conformità con la vigente normativa in materia.

Quando ciò sia consentito dallo strumento urbanistico, è possibile l'insediamento di impianti o industrie per la conservazione, trasformazione o la commercializzazione dei prodotti agricoli nonché di impianti destinati alle attività di servizio per l'agricoltura, i relativi progetti devono essere corredati dal SIP di cui agli artt. 31 e 32. Gli impianti inquinanti sono sempre soggetti al SIP di cui agli artt. 31 e 32 delle presenti norme.

Gli impianti di cui sopra devono essere localizzati e progettati in modo tale da armonizzarsi con gli elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo, devono prevedere tipologie edilizie e l'impiego di materiali consueti nella zona e devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione delle aree esterne che eviti immissioni dannose e preveda opportune schermature a verde.

Non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell'assetto dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola del suolo, salvo che esse non consistano nell'avulsione di impianti colturali arborei aventi un valore tradizionale ed ambientale tipico della zona e salvo che non comportino l'esecuzione di opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere.

Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione, le sistemazioni idrauliche e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i pergolati, le tettoie, e le schermature poste a protezione delle culture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente infisse al suolo.

Gli impianti di serra, ancorché provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti, anche se apribili secondo le condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e regolati dalle disposizioni relative alle aziende agricole.

In dette zone sono comunque ammessi interventi, volti al miglioramento della condizione silvo-pastorale, come fontanili, abbeveratoi, ricoveri di animali ad uso anche permanente, purché inseriti in modo da non turbare l'equilibrio ecologico naturale e la qualità paesistica dei luoghi;

Dove ciò sia ritenuto possibile dallo strumento urbanistico comunale, sono consentite costruzioni monolocali per il ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a ml 2,40 e di superficie non superiore a mq 8,00 quando si disponga di un lotto non inferiore a mq 2.000.

E' consentita la realizzazione di servizi urbani ed impianti tecnologici

In generale ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali che determinano il carattere paesistico dei luoghi (volumetrie e superfici totali, coperture, aperture, ecc.); evitando elementi quali balconi e/o logge, mansarde, coperture piane, ecc., quando estranei all'edilizia tradizionale dei luoghi.

Analoga attenzione dovrà essere posta agli elementi di finitura che deve rispettare le tecniche tradizionali, con coperture a tetto di tegole laterizie o scisti lapidei, e la realizzazione del paramento esterno in scampoli di pietra o laterizio, se a vista, ovvero in muratura intonacata senza l'impiego di intonaci al quarzo plastico, con particolare attenzione alle coloriture che devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi; non sono consentiti aggetti in cemento armato oltre i 40 cm.

Deve essere evitato, salvo imprescindibili ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.

La costruzione deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a ml 1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde.

L'altezza massima fuori terra deve essere verificata su tutti i lati della costruzione, anche nel caso di terreni in pendio.

Per il calcolo della cubatura ammissibile si tiene conto sia per le residenze che per gli annessi agricoli, di tutti i volumi fuori terra, comprese cantine, autorimesse, sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni genere. Sono escluse solo le intercapedini del tetto e gli spazi non praticabili, di altezza non superiore a cm 70, eventualmente lasciati sotto il piano di imposta della costruzione.

Il "progetto unitario e complessivo, comprendente il regolamento di gestione" a cui le disposizioni del testo originario del presente PTP subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri, non risultano codificati dalla legislazione vigente né dalla legge regionale 24/98 e conseguentemente tali disposizioni sono prive di efficacia ai sensi dell'art. 33, 2° comma delle presenti norme

Art. 19. Norme particolari di ZONA O

Nelle aree della ZONA O , ai fini della tutela orientata del territorio, si applicano le seguenti norme particolari:

Ogni intervento deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell'agricoltura ed alla difesa dell'esercizio dell'impresa agricola considerato come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali.

Sono incoraggiati gli interventi volti al mantenimento ed al miglioramento delle condizioni vegetazionali, purché eseguiti con le essenze tipiche dell'Appennino centrale con divieto di coniferazione intensiva e nel rispetto delle modalità di tutela di cui di cui all'art. 9.

Non sono consentite attività comportanti un uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione.

Nelle zone agricole è vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio, ai sensi della legge regionale del 22 luglio 1974 n. 34, salva la possibilità di concentrare l'edificazione in borghi agricoli ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2/4/1968 n° 1944, ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.

Sono vietati altresì:

- le recinzioni di altezza dal suolo superiore a cm.120 se non trasparenti ed a cm.210 se trasparenti;
- ogni insegna pubblicitaria, ad eccezione delle targhe indicatrici di misura minima e di insegne di superficie inferiore a mq. 2.00;
- discariche e depositi di rottame o di auto usate; depositi di altro materiale sono consentiti solo a distanza superiore a m.300 da strade comunali, provinciali o statali e con idoneo schermo arboreo.

Non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell'assetto dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola del suolo, salvo che esse non consistano nell'avulsione di impianti colturali arborei aventi un valore tradizionale ed ambientale tipico della zona e salvo che non comportino l'esecuzione di opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere.

Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione, le sistemazioni idrauliche e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i pergolati, le tettoie, e le schermature poste a protezione delle culture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente infisse al suolo.

Gli impianti di serra, ancorché provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti, anche se apribili secondo le condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e regolati dalle disposizioni relative alle aziende agricole.

L'edificazione è consentita nei limiti di edificabilità fissati dagli strumenti urbanistici vigenti, tranne che per le zone classificate agricole, per le quali vigono i limiti seguenti.

In mancanza di Piano Regolatore Generale approvato e nelle zone classificate agricole nei PRG, l'edificazione deve rispettare il limite massimo di edificabilità fondiaria di 0,03 mc. per mq di terreno, con il rispetto delle seguenti norme:

- l'edificazione sparsa abitativa può utilizzare a destinazione residenziale solo l'edificabilità per 0,02 mc. per mq. di terreno ed il residuo per locali ad esclusivo uso agricolo, artigianale o zootecnico a servizio di una attività di cui si sia effettivamente comprovato l'esercizio; gli edifici devono avere cubatura inferiore a mc. 150 (fuori terra e devono rispettare la distanza minima di m 30 da confini stradali, confini di proprietà o di asservimento edificatorio riferiti al lotto di ogni singolo edificio, ed altezza massima dei prospetti dal suolo alla gronda di m 6.50;
- l'edificazione accorpata abitativa, da realizzare nel rispetto degli standards della lettera e del D.M 1444 del 2.4.1968 della consistenza minima di mc 6000 e massima di mc 15.000 fuori terra, con distanza di accorpamenti minima di m 2000 è consentita, previa convenzione, nel rispetto delle tradizionali tipologie edilizie ed aggregative, con esclusione di elementi seriali, per edifici che realizzano il minimo rapporto di copertura di 0,40 sull'area del poligono convesso circoscritto alla intera aggregazione e rispettano i limiti di massima dimensione planimetrica di m 25 e di massima altezza dal suolo alla gronda di m 6, SO, con eccedenza a m 9,50 per una superficie non superiore ad 1/10 della superficie coperta; nell'edificazione accorpata abitativa sono escluse recinzioni di altezza superiore e cm 80 e sono ammessi locali per usi commerciali ed artigianali di superficie non superiore a mq 80 ciascuno, per una cubatura complessiva non superiore al 10% del totale.

Sono ammessi anche interventi di restauro e ristrutturazione nei centri storici in assenza di piani particolareggiati di recupero, ove il piano regolatore generale lo consenta, con possibilità di demolizione e ricostruzione fino al 50% della cubatura degli edifici in progetto, per edifici fatiscenti od inutilizzabili, purché nel rispetto delle sagome degli edifici esistenti, con il mantenimento dei rapporti delle aperture nei prospetti e dei caratteri stilistici dell'abitato; il Comune può prevedere, approvando piani particolareggiati o piani di recupero d'iniziativa di privati, la facoltà di esproprio, all'interno di comparti obbligatori, degli edifici di proprietari non residenti e non interessati.

Per le aziende agricole si applica, la disciplina prevista dall'art. 17, sempreché sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.

E' considerata impresa agricola anche l'attività agrituristica esercitata in conformità con la vigente normativa in materia.

Gli edifici per gli usi agricoli o zootecnici nelle valli non devono distare meno di m 50.00 dalle strade provinciali e statali, e non devono precludere le visuali dell'orizzonte a meno di m 200 nei declivi.

Gli edifici per usi industriali artigianali e commerciali (esclusi quelli connessi con l'esercizio del turismo e dello sport) devono distare non meno di m.100 dalle sedi, stradali statali e provinciali, ad eccezione di, piccoli edifici o di locali in edifici ad altri usi, di superficie inferiore a mq.150; gli edifici ed ogni annesso od insegna non possono superare l'altezza dal suolo di 'm.6,50, eccettuato il tetto sopra la gronda, salvo deroga motivata da irrinunciabili ragioni tecniche e modestissimi ingombri; è vietata ogni insegna pubblicitaria sopra la gronda, sulla recinzione o nell'area di distacco dalla strada, eccettuato il cartello indicatore di superficie inferiore a mq.2,00;

Il carattere architettonico degli edifici, salvo deroghe specifiche per gli impianti tecnologici ed industriali, che debbono tuttavia rispettare le caratteristiche ambientali, ed architettoniche locali, dovrà uniformarsi alle costruzioni appartenenti allo stesso ambito visivo, che determinano il carattere paesistico dei luoghi (volumetrie e superfici totali, coperture, rapporto di aperture sui prospetti, ecc.) evitando elementi quali balconi e/o logge, mansarde, coperture piane quando estranee all'edilizia tradizionale; analoga attenzione dovrà essere posta agli elementi di finitura nonché ai colori prevalenti in loco; la coloritura e/o il rivestimento di superfici murarie di qualsiasi genere, eccettuati i paramenti a vista di pietre o mattoni da costruzione, devono essere intonati ai colori delle terre o delle pietre di ambiente.

Analoga attenzione dovrà essere posta agli elementi di finitura che deve rispettare le tecniche tradizionali, con coperture a tetto di tegole laterizie o scisti lapidei, e la realizzazione del paramento esterno in scampoli di pietra o laterizio, se a vista, ovvero in muratura intonacata senza l'impiego di intonaci al quarzo plastico, con particolare attenzione alle coloriture che devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.

Deve essere evitato, salvo imprescindibili ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.

La costruzione deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a ml 1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde.

L'altezza massima fuori terra deve essere verificata su tutti i lati della costruzione, anche nel caso di terreni in pendio.

Per il calcolo della cubatura ammissibile si tiene conto sia per le residenze che per gli annessi agricoli, di tutti i volumi fuori terra, comprese cantine, autorimesse, sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni genere. Sono escluse solo le intercapedini del tetto e gli spazi non praticabili, di altezza non superiore a cm 70, eventualmente lasciati sotto il piano di imposta della costruzione.

Dove ciò sia ritenuto possibile dallo strumento urbanistico comunale, sono consentite costruzioni monolocali per il ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a ml 2,40 e di superficie non superiore a mq 8,00 quando si disponga di un lotto non inferiore a mq 2.000.

In dette zone sono comunque ammessi interventi, volti al miglioramento della condizione silvo-pastorale, come fontanili, abbeveratoi, ricoveri di animali ad uso anche permanente, purché inseriti in modo da non turbare l'equilibrio ecologico naturale e la qualità paesistica dei luoghi;

E' consentita la realizzazione di servizi urbani ed impianti tecnologici.

I tracciati stradali per viabilità di larghezza della sede stradale superiore a m.5,00 devono prevedere il procedimento del SIP di cui agli artt. 31 e 32 ed avere percorsi rettilinei di lunghezza inferiore a m.500 e prevedere modellazione dei tagli di scarpata di sterro con sagoma di raccordo curvilinea della sezione e piantumazione delle scarpate di lunghezza superiore a m.20 ed altezza superiore a m.3.

Le aree di stazionamento e sosta dei veicoli, ad eccezione delle piazzole di sosta di emergenza e per visuali panoramiche e degli stazionamenti per fermata degli automezzi di linea, devono distare dall'asse della strada non meno di m.50, ed il distacco deve essere sistemato con impianto di alberi ed arbusti perenni idoneo a nascondere alla vista dalla strada attrezzature di stazioni di servizio, distribuzione carburanti o simili;

Le aree di servizi turistici, i campeggi e gli impianti sportivi ove consentito dagli strumenti urbanistici devono essere inseriti in una sistemazione arborea che ne realizzi il più discreto inserimento nell'ambiente naturale, e disposti su più livelli, così da rendere minima l'incidenza dei livellamenti del suolo;

Le recinzioni degli impianti sportivi possono derogare, se trasparenti, alla altezza minima di cm 210

I campeggi devono prevedere la piantumazione delle aree di sosta con alberi di alto fusto in ragione di tre alberi ogni posto tenda od autoveicolo;

Per i parcheggi pubblici in prossimità dei centri storici vanno inseriti in sistemazione arborea e tali da non compromettere le visuali circostanti, particolarmente da e verso l'abitato e non alterare il carattere storico-architettonico delle edificazioni.

Ad eccezione delle opere di consolidamento dei pendii esclusivamente motivate da ragioni di stabilità geotecnica, non sono ammesse opere di sostegno delle terre di altezza superiore a m.3 se in unica parete, ed a m.2 ciascuna se con pareti susseguenti in altezza, intercalate da piantagione di alberi o di arbusti perenni; i muri di sostegno a servizio degli edifici o degli spazi esterni aderenti ad essi di larghezza inferiore a m. 5, se hanno paramento esterno di inclinazione inferiore a 30° dalla verticale, sono computati per metà della loro altezza, agli effetti delle norme di edificazione, nell'altezza dei prospetti che li fronteggiano.

Il recupero delle cave, attuato secondo le disposizioni dell'art.15 delle presenti norme, deve prevedere, oltre al rimodellamento del suolo, con caratteristiche elinometriche e planimetriche compatibili con l'obbligo di restauro dell'ambientamento paesistico, le opere per assicurare il naturale deflusso delle acque, l'assorbimento nel terreno senza pericolo di ristagni anche per eccezionali precipitazioni o la creazione di piccoli bacini artificiali permanenti e la piantumazione con essenze autoctone.

Art. 20. Norme particolari di ZONA P

Nelle aree della ZONA P, ai fini della tutela paesaggistica del territorio, si applicano le seguenti norme particolari.

Ogni intervento deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell'agricoltura ed alla difesa dell'esercizio dell'impresa agricola considerato come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali.

Sono incoraggiati gli interventi volti al mantenimento ed al miglioramento delle condizioni vegetazionali, purché eseguiti con le essenze tipiche dell'Appennino centrale con divieto di coniferazione intensiva e nel rispetto delle modalità di tutela di cui di cui all'art. 9.

Non sono consentite attività comportanti un uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione.

Nelle zone agricole è vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio, ai sensi della legge regionale del 22 luglio 1974 n. 34, salva la possibilità di concentrare l'edificazione in borghi agricoli ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2/4/1968 n° 1944, ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.

Sono, altresì, vietate discariche o depositi di rottami o di auto usate a distanza inferiore a m.500 da strade comunali, provinciali o statali, o da queste visibili a meno di m.1000; depositi di altri materiali sono consentiti a distanza non inferiore a m.200 dalle anzidette strade;

Ai fini di migliorare le condizioni dell'equilibrio naturale e la qualità paesistica dei luoghi sono consentite opere che, anche in deroga alle norme del piano, valgano a realizzare il trasferimento in migliore ubicazione ovvero con più, apprezzabili caratteristiche di attività ed insediamenti esistenti, purché di dimensioni non superiori quanto a superficie coperta od impegnata, ed a condizione del recupero ambientale dell'esistente.

L'edificazione è consentita nei limiti di edificabilità fissati dagli strumenti urbanistici vigenti, tranne che per le zone classificate agricole, per le quali vigono i seguenti limiti.

In mancanza di Piano Regolatore Generale approvato o nelle zone classificate agricole nei PRG l'edificazione deve rispettare l'indice massimo di edificabilità fondiaria di 0,03 mc per mq. di terreno, con il rispetto delle seguenti norme:

- l'edificazione sparsa abitativa deve essere realizzata in edifici di cubatura inferiore a mc 2000 fuori terra e rispettare la distanza minima di m.20 da confini stradali, confini di proprietà o di asservimento edificatorio, riferiti al lotto di ogni singolo edificio ed altezza massima dei prospetti, dal suolo alla gronda, di m.7,50;
- l'edificazione accorpata abitativa deve rispettare le tipologie edilizie ed aggregative tradizionali sia per i nuovi insediamenti che per l'ampliamento degli esistenti, con esclusione di elementi seriali;

Sono ammessi anche interventi di restauro e ristrutturazione nei centri storici in assenza di piani particolareggiati di recupero, ove il piano regolatore generale lo consenta, con possibilità di demolizione e ricostruzione fino al 50% della cubatura degli edifici in progetto, per edifici fatiscenti od inutilizzabili, purché nel rispetto delle sagome degli edifici esistenti, con il mantenimento dei rapporti delle aperture nei prospetti e dei caratteri stilistici dell'abitato; il Comune può prevedere, approvando piani particolareggiati o piani di recupero d'iniziativa di privati, la facoltà di esproprio, all'interno di comparti obbligatori, degli edifici di proprietari non residenti e non interessati.

Per le aziende agricole si applica, la disciplina prevista dall'art. 17, sempreché sia consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.

E' considerata impresa agricola anche l'attività agrituristica esercitata in conformità con la vigente normativa in materia.

Gli edifici per usi agricoli o zootecnici devono distare dalle sedi stradali statali e provinciali non meno di m. 50;

Non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell'assetto dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola del suolo, salvo che esse non consistano nell'avulsione di impianti colturali arborei aventi un valore tradizionale ed ambientale tipico della zona e salvo che non comportino l'esecuzione di opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere.

Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione, le sistemazioni idrauliche e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i pergolati, le tettoie, e le schermature poste a protezione delle culture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente infisse al suolo.

Gli impianti di serra, ancorché provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti, anche se apribili secondo le condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e regolati dalle disposizioni relative alle aziende agricole.

Dove ciò sia ritenuto possibile dallo strumento urbanistico comunale, sono consentite costruzioni monocalci per il ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a ml 2,40 e di superficie non superiore a mq 8,00 quando si disponga di un lotto non inferiore a mq 2.000.

Sono, inoltre, consentiti interventi, volti al miglioramento della condizione silvo-pastorale, come fontanili, abbeveratoi, ricoveri di animali ad uso anche permanente, purché inseriti in modo da non turbare l'equilibrio ecologico naturale e la qualità paesistica dei luoghi.

Le aree di stazionamento e sosta dei veicoli, ad eccezione delle piazzole di sosta di emergenza e per visuali panoramiche e degli stazionamenti per fermata degli automezzi di linea, devono distare dall'asse della strada non meno di m.50, ed il distacco deve essere sistemato con impianto di alberi ed arbusti perenni idoneo a nascondere alla vista dalla strada attrezzature di stazioni di servizio, distribuzione carburanti o simili;

Le aree di servizi turistici, i campeggi e gli impianti sportivi ove consentito dagli strumenti urbanistici devono essere inseriti in una sistemazione arborea che ne realizzi il più discreto inserimento nell'ambiente naturale, e disposti su più livelli, così da rendere minima l'incidenza dei livellamenti del suolo;

Per i parcheggi pubblici in prossimità dei centri storici vanno inseriti in sistemazione arborea e tali da non compromettere le visuali circostanti, particolarmente da e verso l'abitato e non alterare il carattere storico-architettonico delle edificazioni;

Il carattere architettonico degli edifici, salvo deroghe specifiche per gli impianti tecnologici ed industriali, che debbono tuttavia rispettare le caratteristiche ambientali ed architettoniche locali, dovrà uniformarsi alle costruzioni appartenenti allo stesso ambito visivo, che determinano il carattere paesistico dei luoghi (volumetrie e superfici totali, coperture, rapporto di aperture sui prospetti, ecc.) evitando elementi quali balconi e/o logge, mansarde, coperture piane quando estranee all'edilizia tradizionale.

Analoga attenzione dovrà essere posta agli elementi di finitura che deve rispettare le tecniche tradizionali, con coperture a tetto di tegole laterizie o scisti lapidei, e la realizzazione del paramento esterno in scampoli di pietra o laterizio, se a vista, ovvero in muratura intonacata senza l'impiego di intonaci al quarzo plastico; la coloritura e/o il rivestimento di superfici murarie di qualsiasi genere, eccettuati i paramenti a vista di pietre o mattoni da costruzione, devono essere intonati ai colori delle terre o delle pietre di ambiente.

Deve essere evitato, salvo imprescindibili ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.

La costruzione deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a ml 1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde.

L'altezza massima fuori terra deve essere verificata su tutti i lati della costruzione, anche nel caso di terreni in pendio.

Per il calcolo della cubatura ammissibile si tiene conto sia per le residenze che per gli annessi agricoli, di tutti i volumi fuori terra, comprese cantine, autorimesse, sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni genere. Sono escluse solo le intercapedini del tetto e gli spazi non praticabili, di altezza non superiore a cm 70, eventualmente lasciati sotto il piano di imposta della costruzione.

Ad eccezione delle targhe indicatrici o segnaletiche stradali, i cartelli pubblicitari, in prossimità ovvero a distanza dalle sedi stradali, non devono avere altezza dal suolo superiore a m.2,50 e lunghezza superiore a m.3,00 se singoli, e dimensioni maggiori di m-1,00 se aggregati, e debbono essere collocati a distanza reciproca superiore a m.800; sono vietati cartelli od insegne di ogni genere sopra la gronda degli edifici o di dimensioni superiori a m. 3,00;

Il recupero delle cave, attuato secondo le disposizioni dell'art.15 delle presenti norme, deve prevedere, oltre al rimodellamento del suolo, con caratteristiche elinometriche e planimetriche compatibili con l'obbligo di restauro dell'ambientamento paesistico, le opere per assicurare il naturale deflusso delle acque, l'assorbimento nel terreno senza pericolo di ristagni anche per eccezionali precipitazioni o la creazione di piccoli bacini artificiali permanenti e la piantumazione con essenze autoctone.

Art. 21. Norme particolari di ZONA L e delle aree residue con vincoli diffusi

Nelle aree di ZONA L , ai fini della tutela limitata del territorio, si applicano le seguenti norme particolari.

Ogni intervento deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell'agricoltura ed alla difesa dell'esercizio dell'impresa agricola considerato come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali.

Sono incoraggiati gli interventi volti al mantenimento ed al miglioramento delle condizioni vegetazionali, purché eseguiti con le essenze tipiche dell'Appennino centrale con divieto di coniferazione intensiva e nel rispetto delle modalità di tutela di cui di cui all'art. 9.

Non sono consentite attività comportanti un uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione.

Nelle zone agricole è vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio, ai sensi della legge regionale del 22 luglio 1974 n. 34, salva la possibilità di concentrare l'edificazione in borghi agricoli ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2/4/1968 n° 1944, ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.

Sono, altresì, vietate scariche o depositi di rottami o di auto usate a distanza inferiore a m.500 da strade comunali, provinciali o statali, o da queste visibili a meno di m.1000; depositi di altri materiali sono consentiti a distanza non inferiore a m.200 dalle anzidette strade.

Ai fini di migliorare le condizioni dell'equilibrio naturale e la qualità paesistica dei luoghi sono consentite opere che, anche in deroga alle norme del piano, valgano a realizzare il trasferimento in migliore ubicazione ovvero con più, apprezzabili caratteristiche di attività ed insediamenti esistenti, purché di dimensioni non superiori quanto a superficie coperta od impegnata, ed a condizione del recupero ambientale dell'esistente.

Sono ammessi anche interventi di restauro e ristrutturazione nei centri storici in assenza di piani particolareggiati di recupero, ove il piano regolatore generale lo consenta, con possibilità di demolizione e ricostruzione fino al 50% della cubatura degli edifici in progetto, per edifici fatiscenti od inutilizzabili, purché nel rispetto delle sagome degli edifici esistenti, con il mantenimento del rapporto delle aperture nei prospetti e dei caratteri stilistici dell'abitato; il Comune può prevedere, approvando piani particolareggiati o piani di recupero d'iniziativa di privati, la facoltà di esproprio, all'interno di comparti obbligatori, degli edifici di proprietari non residenti e non interessati.

L'edificazione è consentita, sempreché sia possibile, secondo le norme degli strumenti urbanistici vigenti.

Per le aziende agricole si applica, la disciplina prevista dall'art. 17, sempreché sia consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.

E' considerata impresa agricola anche l'attività agrituristica esercitata in conformità con la vigente normativa in materia.

Non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell'assetto dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola del suolo, salvo che esse non consistano nell'avulsione di impianti colturali arborei aventi un valore tradizionale ed ambientale tipico della zona e salvo che non comportino l'esecuzione di opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere.

Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione, le sistemazioni idrauliche e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i pergolati, le tettoie, e le schermature poste a protezione delle culture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente infisse al suolo.

Gli impianti di serra, ancorché provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti, anche se apribili secondo le condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e regolati dalle disposizioni relative alle aziende agricole.

In dette zone sono comunque ammessi interventi volti al miglioramento della condizione silvo-pastorale come fontanili, abbeveratoi, ricoveri di animali ad uso anche permanente, purché inseriti in modo da non turbare l'equilibrio ecologico naturale e la qualità paesistica dei luoghi;

Dove ciò sia ritenuto possibile dallo strumento urbanistico comunale, sono consentite costruzioni monocali per il ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a ml 2,40 e di superficie non superiore a mq 8,00 quando si disponga di un lotto non inferiore a mq 2.000.

Le aree di stazionamento e sosta dei veicoli, ad eccezione delle piazzole di sosta di emergenza e per visuali panoramiche e degli stazionamenti per fermata degli automezzi di linea, devono distare dall'asse della strada non meno di m.50, ed il distacco deve essere sistemato con impianto di alberi ed arbusti perenni idoneo a nascondere alla vista dalla strada attrezzature di stazioni di servizio, distribuzione carburanti o simili;

Le aree di servizi turistici, i campeggi e gli impianti sportivi ove consentito dagli strumenti urbanistici devono essere inseriti in una sistemazione arborea che ne realizzi il più discreto inserimento nell'ambiente naturale, e disposti su più livelli, così da rendere minima l'incidenza dei livellamenti del suolo; i parcheggi pubblici in prossimità dei centri storici vanno inseriti in sistemazione arborea e tali da non compromettere le visuali circostanti, particolarmente da e verso l'abitato e non alterare il carattere storico-architettonico delle edificazioni.

Il carattere architettonico degli edifici, salvo deroghe specifiche per gli impianti tecnologici ed industriali che debbono tuttavia rispettare le caratteristiche ambientali ed architettoniche locali, dovrà uniformarsi alle costruzioni appartenenti allo stesso ambito visivo, che determinano il carattere paesistico dei luoghi (volumetrie e superfici totali, coperture, rapporto di aperture sui prospetti, ecc.) evitando elementi quali balconi e/o logge, mansarde, coperture piane quando estranee all'edilizia tradizionale.

Analogamente dovrà essere posta agli elementi di finitura che deve rispettare le tecniche tradizionali, con coperture a tetto di tegole laterizie o scisti lapidei, e la realizzazione del paramento esterno in scampoli di pietra o laterizio, se a vista, ovvero in muratura intonacata senza l'impiego di intonaci al quarzo plastico; la coloritura e/o il rivestimento di superfici murarie di qualsiasi genere, eccettuati i paramenti a vista di pietre o mattoni da costruzione, devono essere intonati ai colori delle terre o delle pietre di ambiente.

Deve essere evitato, salvo imprescindibili ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.

La costruzione deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a ml 1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde.

L'altezza massima fuori terra deve essere verificata su tutti i lati della costruzione, anche nel caso di terreni in pendio.

Per il calcolo della cubatura ammissibile si tiene conto sia per le residenze che per gli annessi agricoli, di tutti i volumi fuori terra, comprese cantine, autorimesse, sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni genere. Sono escluse solo le intercapedini del tetto e gli spazi non praticabili, di altezza non superiore a cm 70, eventualmente lasciati sotto il piano di imposta della costruzione.

Il recupero delle cave, attuato secondo le disposizioni dell'art.15 delle presenti norme, deve prevedere, oltre al rimodellamento del suolo, con caratteristiche elinometriche e planimetriche compatibili con l'obbligo di restauro dell'ambientamento paesistico, le opere per assicurare il naturale deflusso delle acque, l'assorbimento nel terreno senza pericolo di ristagni anche per eccezionali precipitazioni o la creazione di piccoli bacini artificiali permanenti e la piantumazione con essenze autoctone.

Art. 22. Norme particolari nell'area di rispetto delle rive dei laghi Salto e Turano.

Nell'area di rispetto delle rive dei laghi Salto e Turano come beni naturalistici e paesistici di notevole importanza e delle relative visuali, area delimitata e perimetrata nelle tavole E/3 come ZONA 0 di tutela orientata, si applicano le seguenti norme particolari:

1. sono vietate opere di modifica delle quote naturali del terreno, salvo le opere autorizzate a norma dell'art.5; le attività estrattive sono disciplinate dall'art. 15 delle presenti norme.
2. sono consentiti, per la navigazione negli specchi lacustri motori di impianto precario di potenza non superiore a 4 CV.
3. sono vietate stazioni di smistamento e distribuzione di carburante, di gas naturale e simili, impianti zootecnici, depositi di qualsiasi materiale anche per lavorazioni all'aperto;

4. è vietata l'apertura di nuove strade, eccettuata la viabilità a fondo cieco destinata, sul percorso più breve disponibile, a servizio dell'edificazione, ed i sentieri e le piste in terra di larghezza non superiore a m.2;
5. a distanza inferiore a m.250 dalle rive, ad eccezione delle perimetrazioni dei centri abitati, l'edificazione è consentita nel limite massimo di edificabilità fondiaria di 0,03 mc per mq. di terreno, senza trasferimento in esse di cubatura edificabile da aree confinanti esterne all'area di rispetto solo per edifici per servizi connessi al turismo ed allo sport ed alla abitazione degli addetti; le costruzioni ed i nuovi impianti arborei non devono impedire, anche parzialmente, la visuale del lago da qualunque punto delle strade statali, provinciali e comunali; gli edifici devono avere coperture, anche per volumi aperti, di superficie inferiore a mq.400, altezza massima dei prospetti dalla gronda al suolo inferiore a mn.4,50 e rispettare la minima reciproca distanza di m.100; i parcheggi e le aree scoperte a servizio della edificazione devono essere ombreggiati solo da alberature: sono consentiti ripari provvisori entro il termine di tre anni dal rilascio della concessione edilizia;
6. sono vietate installazioni pubblicitarie, eccettuate targhe indicatrici delle misure minime ed una sola insegna per esercizio, di superficie non superiore a mq.1,50;
7. per la grande rilevanza del complesso naturalistico e paesaggistico dei laghi, e la necessità di una sua armonica ed ordinata antropizzazione, sarà disposto uno studio della fruibilità delle rive che comporterà anche vincoli alla utilizzazione idroelettrica dell'invaso.

Art. 23. Norme particolari nell'area di rispetto delle risorse idropotabili a vulnerabilità primaria.

Nell'area di rispetto delle risorse idropotabili compresa nel piano regionale di risanamento delle acque (leggi n.319 del 10.5.1976 e 650 del 24.12.1979 e deliberazione C.R. n.334 del 3.8.1982) classificata a vulnerabilità primaria, ove esistono falde idriche particolarmente esposte a pericolo di inquinamento, area delimitata e perimetrata nelle tavole E/3 , si applicano, oltre alle altre norme del Piano se compatibili, le norme particolari seguenti:

1. sono vietati insediamenti che comprendono attività classificate insalubri dal D.M.23.12.1978 del Ministero della Sanità;
2. sono vietate le discariche di qualsiasi tipo di rifiuti anche se controllate;
3. sono vietate dispersioni nel terreno ovvero immissioni in corsi d'acqua od acque di qualsiasi provenienza, le cui caratteristiche non rientrino nei limiti di accettabilità della tabella A della legge n. 319 del 10.5.1976;
4. è vietato l'uso per qualsiasi motivo di concimi inorganici, diserbanti, antiparassitari, fitofarmaci e pesticidi;
5. è vietata l'esecuzione di perforazioni non espressamente autorizzate, anche dagli Enti gestori degli acquedotti, e controllate anche dal laboratorio provinciale d'igiene;
6. le condutture fognanti di acque non depurate devono essere realizzate in doppio tubo, con canalizzazione interna in gres od equivalente;
7. a cura dei Comuni saranno esposti cartelli ammonitori e tabelloni esplicativi.

Art. 24 . Norme particolari nell'area di rispetto delle risorse idropotabili a vulnerabilità secondaria.

Nell'area di rispetto delle risorse idropotabili compresa nel piano regionale di risanamento delle acque (leggi n.319 del 10.5.1976 e n.650 del 24.12.1979 e deliberazione C.R. n.334 del 3.8.1982) classificata a vulnerabilità secondaria, ove esistono falde idriche in profondità ovvero sorgenti od opere di captazione ad uso potabile, meno esposta dell'area in art.31 a pericolo di inquinamento per la natura geologica degli strati sovrastanti, area delimitata e perimetrata nelle tavole E/3 di cui in art.4 , si applicano, oltre alle altre norme del Piano se compatibili le norme particolari seguenti:

1. sono vietati insediamenti che comprendano attività classificate insalubri dal DAM. 23.12.1978 del Ministero della Sanità;
2. le discariche di qualsiasi tipo devono essere controllate, e le discariche dei rifiuti devono essere rigorosamente impermeabilizzate, le acque effluenti devono essere canalizzate e depurate;
3. sono vietate dispersioni nel terreno ovvero immissioni in corsi d'acqua di acque di qualunque provenienza le cui caratteristiche non rientrino nei limiti di accettabilità della tabella A della legge n.319 del 10.5.1976;
4. saranno poste limitazioni all'uso di concimi inorganici, diserbanti, antiparassitari, fitofarmaci e pesticidi;
5. è vietata l'esecuzione di perforazioni non espressamente autorizzate anche dagli Enti gestori degli acquedotti e controllate anche dal laboratori provinciale d'igiene;
6. le condutture fognanti di acque non depurate devono essere realizzate in doppio tubo con tubazione interna di gres od equivalente.

Art. 25. Norme particolari nelle zone di rispetto di preesistenze archeologiche e/o monumentali.

Tali zone, delimitate con perimetrazione nelle tavole E/3, sono o possono essere interessate dal Ministero per i Beni culturali ed ambientali per la formazione di riserve o parchi archeologici o comunque da specificazioni a norma della legge 1089/39 e/o da direttive e raccomandazioni per la stesura di strumenti urbanistici e la sorveglianza di lavori agricoli ed edilizi, e comprendono complessivamente le seguenti aree:

- a) le aree già scavate, i resti architettonici e i complessi monumentali conosciuti;
- b) le aree archeologiche composte di parti scavate e parti non scavate, o con attivata' progressive di esplorazione e di scavo;
- c) le aree archeologiche o le zone di ambito archeologico note da fonti bibliografiche o documentarie, di consistenza ed estensione non comprovate;
- d) le aree adiacenti alle precedenti a), b), c), necessarie per la realizzazione di spazi di rispetto e per la creazione di organici complessi o parchi archeologici .

Ad esse, oltre alla disciplina di cui all'art. 12, si applicano le norme particolari seguenti:

1. nelle aree di cui ai punti a), b), c) e d), la competente Soprintendenza ,dopo averle perimetrare, può disporre una specifica normativa di zona
2. ogni opera di modifica del suolo o delle sue pertinenze, come aratura profonda, messa a dimora di alberature e di impianti a radici profonde e diffuse, installazione di elementi che prevedono scavi di

qualsiasi entità, come recinzioni, linee elettriche telefoniche o simili, è subordinata al rilascio di specifico nulla-osta della Regione, che ne avrà informato la Soprintendenza competente la quale potrà, a norma di legge, dettare anche in corso di esecuzione delle opere particolari prescrizioni;

3. nelle aree esterne a quelle vincolate ai sensi della legge 1089/39 l'edificazione è consentita nel limite massimo di edificabilità fondiaria di 0,03 mc per mq di terreno, senza trasferimento in esse di cubatura realizzabile in aree confinanti, fino alla approvazione di un piano specifico di valorizzazione e salvaguardia di dettaglio in esecuzione del Piano Territoriale Paesistico.

Art. 26. Norme particolari nell'area di rispetto delle visuali dalle sedi autostradali.

Nell'area di rispetto delle visuali dalle sedi autostradali delimitata e perimetrata nelle tavole E/3 , si applicano, oltre alle altre norme del Piano, se compatibili, le norme particolari seguenti:

1. si applicano le norme relative alla ZONA I, di cui all' art. 18, a tutte le opere, nel perimetro dell'area di rispetto, che risultino visibili dalla sede autostradale, a quota altimetrica non inferiore a 30 m dalla quota dell'asse stradale, misurata lungo la sezione normale all'asse stesso;
2. è vietata l'installazione di qualunque insegna, cartello o manufatto indicatore o pubblicitario, ad eccezione dei cartelli indicatori e segnaletici stradali;

CAPO IV°- ATTUAZIONE DEL PTP E NORME DI SALVAGUARDIA (L.R.N.24/98)

Art. 27 Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate

1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito delle aree e dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e per quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter e 1 quinquies della L.431/1985, compresi quelli non individuati nelle tavole costituenti il PTP, è subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed ai pareri paesistici relativi agli strumenti urbanistici espressi ai sensi della stessa legge.

2. Le autorizzazioni e i pareri di cui al comma 1, nelle zone classificate ai fini della tutela, sono espressi in coerenza con le norme del presente PTP e relative cartografie.

3. Nell'ambito delle zone vincolate ma non classificate dal presente PTP ai fini della tutela si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 33.

4. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni diffusi di cui alla l. 431/1985 e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 si applicano entrambe le norme, se compatibili; in caso di contrasto, prevale la più restrittiva.

5. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 per le opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate all'interno del procedimento di VIA.

Il recupero delle cave, attuato secondo le disposizioni dell'art.15 delle presenti norme, deve prevedere, oltre al rimodellamento del suolo, con caratteristiche elinometriche e planimetriche compatibili con l'obbligo di restauro dell'ambientamento paesistico, le opere per assicurare il naturale deflusso delle acque, l'assorbimento nel terreno senza pericolo di ristagni anche per eccezionali precipitazioni o la creazione di piccoli bacini artificiali permanenti, da sottoporre alla procedura autorizzativa dell'autorità competente alla tutela paesistica, e la piantumazione con essenze autoctone.

Art. 28 Errata o incerta perimetrazione dei vincoli

1. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del presente PTP e la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939, contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del presente PTP alla declaratoria dei citati provvedimenti, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della l.r. 24/98.

2. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del presente PTP e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del presente PTP alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della l.r. 24/98

3. Nell'ambito della collaborazione tra Regione ed enti locali, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1 e 2 può essere attivato dai comuni e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante

l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.

4. In attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1 e 2, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'articolo precedente, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi della l. 1497/1939 e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Art. 29 Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione

1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti del presente PTP.

2. Il presente PTP è sovraordinato rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale.

3. In attesa delle specifiche disposizioni del PTPR di cui all'articolo 21 della l.r.24/98, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98 (7/7/98).

4. La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle disposizioni di cui alle ll.rr. 24 e 25/1998 e alla l.r. n.6 del 7/6/1999

5. La Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di entrata in vigore delle ll.rr.24 e 25/98 in conformità al PTP del presente ambito, adottato dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme di cui alle ll. rr. 24 e 25/1998 e alla l.r. n.6 del 7/6/1999.

5.bis In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, sono fatte salve la previsioni degli strumenti urbanistici generali relative alle zone A,B,C,D,ed F di cui al d.m. n. 1444 del 1968,approvati prima dell'entrata in vigore delle ll.rr. n.24 e 25/98 , in quanto conformi alle modalità di tutela previste nei PTP adottati prima dell'entrata in vigore delle ll.rr. n.24 e 25/98, nonché quelle relative agli standards urbanistici di cui all'articolo 3 del citato DM.

Art. 30 Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica

1. Qualora il presente PTP subordini il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di strumenti urbanistici attuativi ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, questi ultimi debbono essere accompagnati dal SIP di cui agli articoli successivi e assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.

2. Sono prive di efficacia le disposizioni del presente PTP che subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di piani non codificati dalla legislazione vigente né dalle ll. rr. 24 e 25/98 o a piani di livello superiore a quello comunale non vigenti.

3. Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia ai sensi del comma 2 e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela si applicano le modalità previste dall'articolo 33, comma 1.

Art. 31 Opere e piani da corredare con SIP

1. Nelle zone vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 debbono essere accompagnati da SIP i progetti relativi a:
 - a) le opere in deroga previste dalla l.r. 24/98 e/o dal presente P.T.P.
 - b) tutti i piani urbanistici attuativi alla cui formazione il presente PTP subordina il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri ai sensi della l. 1497/1939;
 - c) le opere e le attività per le quali la legge regionale 24/98 lo preveda nonché le seguenti opere ed attività che risultino consentite dalla normativa del presente PTP e quando non sottoposte alla procedura di VIA:
 - 1) strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a ml. 5,50;
 - 2) dighe ed altre opere idrauliche di grande portata;
 - 3) utilizzazione, a scopo industriale, di aree con superficie superiore a cinque ettari;
 - 4) impianti industriali ubicati fuori dalle aree già attrezzate e previste negli strumenti urbanistici, che impegnino una superficie del lotto di pertinenza superiore a due ettari;
 - 5) impianti zootecnici per allevamenti superiori a:
 - a) 250 UBA (unità bovino adulto);
 - b) 10.000 capi per avicunicoli;
 - c) 100 scrofe per suini;
 - 6) elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusioni radiotelevisive che richiedano la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci);
 - 7) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;
 - 8) porti turistici ed approdi di media e grande dimensione anche dei canali navigabili;
 - 9) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
 - 10) attività o modalità d'uso del suolo con conseguenze rilevanti sulle qualità ambientali e paesistiche del luogo quali depuratori, depositi nocivi, discariche pubbliche, depositi di materiali per esposizione o rivendita comprese macchine o automobili soprattutto se a cielo aperto, attività di autodemolizione compresi depositi di macchinari nuovi o usati, attività di rottamazione e deposito di rottami di ogni genere;
 - 11) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri intermodali, impianti di risalita.

Art. 32 Studio di Inserimento Paesistico – SIP

1. Per le opere e le attività di cui al precedente articolo 33 comma 1, lettere a) e c) il SIP costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della l. 1497/1939; a tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:
 - a) descrizione della morfologia dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
 - b) descrizione, relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
 - c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
 - d) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.
2. Per i piani urbanistici attuativi di cui al precedente articolo 31 comma 1, lettera b) il SIP costituisce documentazione essenziale affinché gli stessi assumano valenza paesistica ai sensi del precedente articolo

30, comma 1 e deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:

- a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti;
- b) individuazione dell'ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;
- c) descrizione dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare;
- d) collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
- e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l'attuazione degli interventi;
- f) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;
- g) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.

3. Ai fini della redazione del SIP la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge r. 24/98, apposite direttive.

4. In ogni caso, per le opere, le attività ed i piani di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), il SIP deve contenere una valutazione della compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto alla finalità specifica di tutela ambientale e paesistica stabilita per i beni o per gli ambiti, attribuendo a detta finalità preminente rilievo ponderale nelle operazioni di valutazione.

Art. 33 Norme di salvaguardia

Le aree sottoposte a vincolo paesistico, comprese in ambiti per i quali è stato approvato il presente PTP ma sprovviste della classificazione ai fini della tutela, sono disciplinate dalle seguenti norme di salvaguardia:

- a) nelle zone agricole si applica la normativa prevista dal presente PTP per zone agricole analoghe;
- b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo nonché, subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal SIP di cui agli articoli 31 e 32, gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore della l. 431/1985.

Per le aree sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'approvazione del presente PTP, per le quali il PTP stesso abbia già previsto la classificazione ai fini della tutela, si confermano i livelli di tutela previsti da applicare in regime di salvaguardia; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'adozione del PTP.